

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019
83/2019/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI TRASMISSIONE,
DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE IN RELAZIONE AL SISTEMA DI
GARANZIE CHE DEVONO ESSERE PRESTATE A TERNA DAGLI UTENTI DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055^a riunione del 5 marzo 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione 5 marzo 2019, 84/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 84/2019/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la lettera di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 5 febbraio 2019, protocollo Autorità 3001 del 6 febbraio 2019 (di seguito: lettera del 5 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 49, comma 49.1, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, ha previsto che Terna organizzi e gestisca un sistema di garanzie, sulla base di modalità e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando per ciascun utente del dispacciamento la massima esposizione consentita in termini di saldo dei conti di sbilanciamento effettivo, tenendo conto anche dei debiti e crediti maturati dal medesimo utente in relazione ai corrispettivi di dispacciamento diversi dal corrispettivo di sbilanciamento effettivo; a tal fine, le restanti parti dell'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 riportano indicazioni a Terna;

- l'Allegato A.61 al Codice di rete reca il Regolamento del sistema di garanzie, di cui all'articolo 49, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- nell'ambito della procedura di aggiornamento ordinaria, di cui al paragrafo 14.2.4, del Codice di Rete, Terna ha posto in consultazione una proposta di modifica del Codice di Rete afferente al già richiamato Allegato A.61;
- con la lettera del 5 febbraio 2019, conformemente a quanto previsto dal citato paragrafo 14.2.4, Terna ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica del Codice di Rete, come modificata in esito alla consultazione (di seguito: la Proposta), corredata da:
 - le osservazioni formulate dagli operatori;
 - la relazione riepilogativa delle osservazioni pervenute con indicazione di quelle recepite e delle motivazioni alla base dell'eventuale mancato recepimento;
- la Proposta introduce innovazioni volte a irrobustire il sistema di garanzie e a contrastare l'aumento dell'esposizione del sistema al rischio di controparte;
- i principali interventi delineati dalla Proposta prevedono:
 - a) l'innalzamento del valore minimo della garanzia afferente al contratto di dispacciamento in prelievo, da 5.000 euro a 100.000 euro, al fine di contenere le condotte opportunistiche, a danno del sistema, poste in essere da alcuni operatori che stipulano un contratto di dispacciamento per un numero esiguo di clienti (prestando una garanzia avente valore minimo) e che procedono successivamente ad aumentare il numero dei clienti senza ottemperare alle richieste di integrazione della garanzia né ai pagamenti dovuti;
 - b) la riduzione delle tempistiche per l'integrazione della garanzia, da 10 giorni lavorativi a 5 giorni lavorativi. Tale tempistica verrebbe ulteriormente ridotta a 3 giorni lavorativi dopo aver approntato un apposito sistema di calcolo delle garanzie per consentire agli utenti del dispacciamento di calcolare in autonomia l'importo della garanzia da prestare o integrare;
 - c) l'estensione, da 6 a 12 mesi, del periodo di osservazione della puntualità dei pagamenti da parte dell'utente del dispacciamento per il riconoscimento dell'indice di onorabilità che comporta, tra l'altro, il dimezzamento del valore della garanzia da prestare;
 - d) l'ampliamento delle tipologie di garanzia che gli utenti del dispacciamento possono prestare, aggiungendo alle tipologie già consentite la fideiussione assicurativa e la fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario a condizione che abbiano le medesime caratteristiche di escutibilità a prima richiesta della fideiussione bancaria;
- Terna, anche tenuto conto delle esigenze espresse dagli operatori durante la consultazione, ritiene congruo che:
 - la modifica *sub* a) trovi applicazione: i) a decorrere dalla data di approvazione, da parte dell'Autorità, della versione modificata dell'Allegato A.61 del Codice di rete, nel caso della prima stipula di un contratto di dispacciamento in prelievo; ii) in sede di rinnovo del contratto e della garanzia per il 2020, negli altri casi;

- le modifiche *sub* b), c) e d) trovino applicazione a decorrere dalla data di approvazione, da parte dell'Autorità, della versione modificata dell'Allegato A.61 del Codice di rete.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso della consultazione, alcuni operatori hanno evidenziato, tra l'altro, che:
 - l'innalzamento del valore minimo della garanzia afferente al contratto di dispacciamento in prelievo, da 5.000 euro a 100.000 euro, potrebbe rappresentare un onere eccessivo per i piccoli operatori in fase di avvio di attività;
 - la riduzione delle tempistiche per l'integrazione della garanzia, da 10 giorni lavorativi a 3 giorni lavorativi, potrebbe non essere coerente con le tempistiche interne aziendali e con i tempi degli istituti creditizi. Alcuni operatori e loro associazioni ritengono più ragionevole che tali tempistiche siano ridotte da 10 a 7 giorni lavorativi o al più (secondo un operatore) a 5 giorni lavorativi;
 - l'estensione, da 6 a 12 mesi, del periodo di osservazione della puntualità dei pagamenti da parte dell'utente del dispacciamento per il riconoscimento dell'indice di onorabilità appare eccessiva, senza giustificare puntualmente la richiesta;
- parallelamente al presente provvedimento, l'Autorità ha approvato il documento per la consultazione 84/2019/R/eel, riportando i propri orientamenti in merito all'implementazione di altri strumenti finalizzati a irrobustire il sistema di garanzie e a contrastare l'aumento dell'esposizione del sistema al rischio di controparte; più in dettaglio, per quanto qui rileva, l'Autorità ha indicato la possibilità di prevedere che l'inserimento di punti di prelievo nel contratto di un utente del dispacciamento possa avvenire, a seguito di *switching*, solo previo adeguamento della garanzia afferente al contratto medesimo.

RITENUTO CHE:

- la Proposta debba essere analizzata tenendo conto anche delle altre azioni che vengono contestualmente attuate al fine di irrobustire il sistema di garanzie e di contenere l'esposizione del sistema al rischio di controparte, quali quelle prospettate nel documento per la consultazione 84/2019/R/eel;
- sia opportuno accogliere parzialmente le osservazioni presentate dagli operatori evitando che il valore minimo della garanzia possa rappresentare una barriera all'ingresso; e che sia quindi opportuno contenere l'innalzamento del valore minimo della garanzia afferente al contratto di dispacciamento in prelievo da 5.000 euro a 50.000 euro, in coerenza con quanto già previsto nel contratto di dispacciamento in immissione;
- le osservazioni presentate dagli operatori in merito alla riduzione delle tempistiche per l'integrazione della garanzia siano meritevoli di accoglimento tenendo conto delle motivazioni addotte; e che sia quindi opportuno prevedere che tali tempistiche

siano ridotte da 10 giorni lavorativi a 7 giorni lavorativi, ferma restando la messa a disposizione, da parte di Terna, del richiamato sistema di calcolo delle garanzie per consentire agli utenti del dispacciamento di calcolare in autonomia l'importo della garanzia da prestare o integrare;

- a livello generale, gli aggiornamenti apportati da Terna all'Allegato A.61 del proprio Codice di rete siano coerenti e conformi alle disposizioni della disciplina del dispacciamento;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente le modifiche apportate da Terna al proprio Codice di rete, come proposte dalla medesima con lettera del 5 febbraio 2019 e modificate sulla base delle indicazioni di cui sopra;
- le tempistiche per l'entrata in vigore delle modifiche all'Allegato A.61 al Codice di rete, proposte da Terna con lettera del 5 febbraio 2019, siano sostanzialmente condivisibili

DELIBERA

1. di verificare positivamente le modifiche apportate da Terna all'Allegato A.61 al Codice di rete, come proposte dalla medesima con lettera del 5 febbraio 2019 e modificate prevedendo che:
 - il valore minimo della garanzia afferente al contratto di dispacciamento in prelievo sia innalzato da 5.000 euro a 50.000 euro;
 - le tempistiche per l'integrazione della garanzia siano ridotte da 10 giorni lavorativi a 7 giorni lavorativi, ferma restando la messa a disposizione, da parte di Terna, del sistema di calcolo delle garanzie per consentire agli utenti del dispacciamento di calcolare in autonomia l'importo della garanzia da prestare o integrare;
2. di prevedere che:
 - la modifica relativa all'innalzamento del valore minimo della garanzia afferente al contratto di dispacciamento in prelievo trovi applicazione: i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel caso della prima stipula di un contratto di dispacciamento in prelievo; ii) in sede di rinnovo del contratto di dispacciamento in prelievo e della garanzia per il 2020, negli altri casi;
 - le altre modifiche trovino applicazione a decorrere dal'11 marzo 2019;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Terna e al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini